



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 154/15

Lussemburgo, 23 dicembre 2015

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-358/14
Polonia / Parlamento e Consiglio, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited, e
C-547/14 Philipp Morris Brands SARL e a.

L'avvocato generale Kokott reputa valida la nuova direttiva UE del 2014 sul tabacco

A suo parere sono legittime, in particolare, l'ampia standardizzazione del confezionamento, la futura messa al bando delle sigarette al mentolo a livello dell'Unione europea e la disciplina speciale in materia di sigarette elettroniche

Nelle sue conclusioni pubblicate in data odierna, l'avvocato generale Juliane Kokott sostiene che la **nuova direttiva UE del 2014 sul tabacco**¹ è stata emanata legittimamente. Ciò varrebbe, in particolare, per la standardizzazione dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco (quali dimensioni, contenuto minimo, avvertenze e informazioni ammesse), per la messa al bando a livello di Unione europea delle sigarette al mentolo in vigore a partire dal 20 maggio 2020 e per la disciplina speciale in materia di sigarette elettroniche. Nessuna delle argomentazioni dedotte dalla Polonia – con il sostegno della Romania – contro la messa al bando delle sigarette al mentolo² potrebbe essere accolta, cosicché il ricorso di annullamento della Polonia dovrebbe essere respinto. Neppure dall'esame delle questioni sollevate dalla High Court inglese, cui varie imprese³ si sono rivolte per contestare il recepimento della direttiva nel diritto britannico, sono emersi elementi idonei a mettere in discussione la validità della direttiva.

Secondo l'avvocato generale Kokott, il legislatore dell'Unione **non ha ecceduto l'ampio margine di discrezionalità** che deve essergli riconosciuto al fine di garantire che i prodotti del tabacco e i prodotti correlati possano essere immessi sul mercato in tutta l'Unione in condizioni uniformi senza perdere di vista, in tale operazione, l'obiettivo fondamentale di un livello elevato di protezione della salute.

Nella parte oggetto di verifica, la direttiva si baserebbe sul corretto fondamento giuridico (ossia quello per le misure di armonizzazione del mercato interno⁴) e non violerebbe i principi della parità di trattamento, della libera concorrenza, della proporzionalità, della certezza del diritto e della sussidiarietà, né l'obbligo di motivazione o i diritti fondamentali dei fabbricanti o dei distributori, segnatamente, la libertà d'impresa, la libertà di espressione e il diritto di proprietà.

Per quanto attiene alla standardizzazione dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, l'avvocato generale Kokott sostiene in particolare che le indicazioni attinenti a forma (parallelepipedica), dimensioni e contenuto minimo dei pacchetti di sigarette sono proporzionate. Esse contribuirebbero in modo particolare ad aumentare la visibilità delle

¹ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127, pag. 1).

² La direttiva vieta in termini generali la vendita di sigarette (e di tabacco da arrotolare) con aromi caratterizzanti. Tuttavia, se il volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3 %, come nel caso delle sigarette al mentolo, il divieto si applica soltanto a decorrere dal 20 maggio 2020. Con il suo ricorso, la Polonia si è opposta unicamente alla messa al bando delle sigarette al mentolo.

³ L'impresa britannica Pillbox, che - sotto la denominazione «Totally Wicked» - produce e commercializza sigarette elettroniche, e vari fabbricanti di prodotti del tabacco, ossia Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Limited (PMI) e British American Tobacco UK Limited (BAT), con la partecipazione di altri fabbricanti di prodotti del tabacco o fornitori dell'industria del tabacco, ossia Imperial Tobacco Limited, JT International SA, Gallaher Limited, Tann UK Limited, Tannpapier GmbH, V. Mane Fils, Deutsche Benkert GmbH & Co KG, Benkert UK Limited e Joh. Wilh. Von Eicken GmbH.

⁴ Articolo 114 TFUE.

avvertenze relative alla salute e a massimizzare la loro efficacia. Inoltre, così facendo, il fattore moda o divertimento potenzialmente collegato a pacchetti inusuali o particolarmente appariscenti, ma anche la curiosità che potrebbero ingenerare confezioni nuove o stravaganti, giocherebbero un ruolo minore nella decisione di acquisto. Il contenuto minimo di 20 sigarette eleverebbe inoltre la barriera psicologica all'acquisto soprattutto nel caso dei ragazzi e dei giovani in età adulta. La destinazione di una percentuale di superficie - pari ormai⁵ al 65 % - sia della parte anteriore che della parte posteriore del pacchetto alle avvertenze relative alla salute (composte da un testo prestabilito e da una fotografia corrispondente) non sarebbe inoltre né arbitraria, né eccessiva. Correttamente, la direttiva vieterebbe anche l'apposizione sulle confezioni del prodotto di indicazioni veritiere qualora possano porre il prodotto del tabacco in una luce ingannevolmente positiva e, in tal mondo, incentivare l'acquisto e il consumo. Anche una sigaretta da colture biologiche sarebbe e continuerebbe così ad essere, ad esempio, un prodotto estremamente nocivo per la salute. Posto che la direttiva fornirebbe soltanto indicazioni di massima quanto al design, resterebbe ancora spazio per gli ulteriori standard previsti a livello nazionale per il confezionamento, ad esempio, per quanto riguarda il colore delle superfici non riservate alle avvertenze (potenzialmente sino all'introduzione di confezioni neutre, il cosiddetto «plain packaging»).

Per quanto attiene alla messa al bando delle sigarette al mentolo, l'avvocato generale osserva che il mentolo, come tutti gli altri aromi caratterizzanti, potrebbe in linea di principio attenuare o coprire il sapore generalmente molto amaro, talvolta addirittura pungente, del fumo del tabacco. Ciò comporterebbe il serio rischio che le sigarette aromatizzate facilitino l'iniziazione dei non fumatori al consumo del tabacco e rendano più difficile per i fumatori abituali superare la dipendenza da nicotina. Le preesistenti disposizioni nazionali in materia di impiego di aromi caratterizzanti nei prodotti del tabacco avrebbero composto un mosaico variegato. Anche, nello specifico, rispetto alle sigarette al mentolo vi sarebbero state divergenze. Al legislatore dell'Unione non potrebbe essere contestato alcun errore manifesto di valutazione per il fatto di ritenere che sussista un problema di portata transfrontaliera che non potrebbe essere risolto a livello di Stati membri, ma soltanto a livello di Unione. La necessità di vietare a livello di Unione tutti gli aromi caratterizzanti, compreso il mentolo, non potrebbe essere seriamente messa in dubbio tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione e delle indicazioni dell'OMS. In ogni caso, non sarebbe manifestamente sproporzionato privilegiare, in sede di emanazione di misure di armonizzazione del mercato interno, il livello elevato di protezione della salute perseguito nell'ambito dell'Unione rispetto a eventuali interessi di carattere economico e sociale, considerato anche il generoso termine transitorio concesso per le sigarette al mentolo.

L'avvocato generale Kokott osserva infine che la **disciplina speciale in materia di sigarette elettroniche** si discosterebbe chiaramente, sotto vari profili, dalle disposizioni vigenti per i prodotti del tabacco tradizionali. Essa prevedrebbe così, in particolare, un obbligo di notifica accompagnato da un obbligo di sospensione semestrale, avvertenze specifiche, un contenuto di nicotina massimo di 20 mg/ml, un obbligo di foglietto e un preciso divieto di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché obblighi annuali di relazione. Tale disciplina speciale sarebbe tuttavia relativamente moderata sia rispetto alle regole vigenti per i prodotti del tabacco tradizionali sia a livello internazionale e, in definitiva, non sproporzionata. L'avvocato generale Kokott sottolinea al riguardo che le sigarette elettroniche costituiscono un prodotto di nuova generazione e – quantomeno per ampie fasce della popolazione – ancora relativamente poco familiare, per il quale esiste inoltre un mercato in forte sviluppo. Non risulterebbe poi manifestamente errato o irragionevole ritenere, in sede di emanazione di misure di armonizzazione del mercato interno, che le sigarette elettroniche possano comportare rischi per la salute umana e che tale prodotto possa diventare – specialmente per i ragazzi e gli adulti in giovane età – un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale. Anche nel caso delle sigarette elettroniche, il legislatore dell'Unione, in particolare alla luce delle divergenze sostanziali tra le discipline degli Stati membri in materia di sigarette elettroniche e della portata transfrontaliera del problema, poteva ritenere necessaria una disciplina a livello di Unione.

⁵ In precedenza era prevista una quota del 30 % della parte anteriore del pacchetto e del 40 % della parte posteriore.

Per quanto attiene al rispetto del **principio di sussidiarietà** in sede di emanazione della nuova direttiva sul tabacco, a detta dell'avvocato generale Kokott, sarebbe sufficientemente documentato che il legislatore dell'Unione disponeva di copioso materiale su cui fondare la relativa valutazione. Tuttavia, essa invita caldamente il legislatore dell'Unione a **evitare in futuro formulazioni di tipo retorico** sul principio di sussidiarietà come quelle contenute nella direttiva e ad arricchire invece il preambolo del relativo atto dell'Unione con considerazioni sul principio di sussidiarietà sufficientemente fondate e più fortemente riferite alle rispettive misure.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-358/14](#), [C-477/14](#) e [C-547/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Monserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 3255

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106